



# Comune di Agno

---

**MM 809 /2013**

## **ACCOMPAGNANTE IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI AGNO**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo per esame e approvazione la proposta di regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

### **Premessa**

Per fronteggiare più efficacemente i casi di danneggiamento e altri abusi contro i beni pubblici il Municipio ha deciso di dotarsi di videocamere di sorveglianza nei punti più a rischio, sull'esempio di quanto fatto anche da altri Comuni. Ci si riferisce in particolare al centro scolastico e alle piazze di raccolta dei rifiuti.

L'impossibilità di assicurare un controllo continuo rende spesso impossibile identificare i colpevoli di reati e infrazioni.

### **Considerazioni generali**

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza degli spazi pubblici suscita ovunque dibattiti sempre più accesi. Le autorità dal canto loro manifestano un interesse crescente e concreto per questo tipo di soluzione, che pone però delicati quesiti di ordine etico-giuridico. Negli ultimi anni nel Canton Ticino molti Comuni si sono pronunciati a favore dell'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici o sono in procinto di farlo. La videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di natura dissuasiva, finalizzata espressamente a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Essa consiste nell'osservazione di una cerchia indeterminata di persone in un determinato luogo, come per esempio nelle strade e piazze pubbliche, così come nei centri di raccolta rifiuti.

La videosorveglianza degli spazi pubblici è subordinata all'esigenza di una base legale per regolamentarne l'installazione e l'uso. La visualizzazione sotto forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche e che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente) costituisce infatti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'impiego di videocamere si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati. Deve in ogni caso essere suffragato da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

## **Forma della base legale**

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza (anche la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali è infatti silente sul tema).

Determinante è pertanto il regime di competenza disciplinato dai combinati art. 16 Cost./TI e 2 LOC che regolano la competenza residua dei Comuni. E proprio in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai Comuni dalla LOC una regolamentazione comunale della videosorveglianza dissuasiva può essere ritenuta sufficiente.

Il regolamento si basa sul modello già adottato da altri Comuni.

## **Principali caratteristiche del nuovo Regolamento**

### Articolo 3 – Utilizzazione e principi

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP.

### Articolo 5 – Informazione al pubblico

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, dovranno essere adottate misure e accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni, che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati, deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta.

### Articolo 6 - Registrazione

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti.

### Articolo 7 – Trasmissione dei dati a terzi

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il nostro Comune, è possibile trasmettere dei dati registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento.

### Articoli 8 – Responsabilità e protezione dei dati

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili. Il Municipio adotterà evidentemente con rigore tutte le misure adeguate per impedire da parte di terzi non autorizzati l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali.

In conclusione si invita il Consiglio comunale, sentito il rapporto della Commissione delle petizioni, a voler risolvere:

1. *E' approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Agno.*
2. *Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione enti locali.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:  
proposta di regolamento

Licenziato con risoluzione municipale del 2.5.2013  
Agno, 3 maggio 2013

## PROPOSTA DI

# REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI AGNO

### **Art. 1 - Basi legali**

Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

### **Art. 2 - Oggetto e scopo**

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Agno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

### **Art. 3 Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

### **Art. 4 Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

### **Art. 5 – Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

### **Art. 6 - Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.

## **Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Agno, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.  
Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

## **Art. 8 Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

## **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.